

CAMPANIA 180/2024/PAR



REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

composta dai Magistrati:

Alfredo Grasselli

Presidente

Emanuele Scatola

Primo Referendario (Relatore)

Tommaso Martino

Primo Referendario

nella camera di consiglio del 18/07/2024

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" (nel prosieguo, per brevità, Tuel);

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il "Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni Riunte con deliberazione n.14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010;

Visto il decreto presidenziale n. 2 del 2024, con il quale sono state attribuite le funzioni al Presidente aggiunto;

Vista la nota prot. n. 38611/2021 con la quale il Sindaco del Comune di Cellole (CE) ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, nei termini di seguito indicati;

Vista l'istanza del 17 luglio 2024 con la quale il Magistrato relatore ha chiesto la trattazione in sede collegiale della presente richiesta di parere;

Vista l'Ordinanza presidenziale n. 96/2024, con la quale è stata fissata l'odierna camera di consiglio;

Udito, nella camera di consiglio del 19 luglio 2024, il magistrato relatore, Primo Ref. Emanuele Scatola.

OGGETTO DEL PARERE

Il Sindaco del Comune di Cellole premette che l'Ente ha effettuato - autonomamente e, dunque, senza che ciò fosse richiesto da organi esterni - una ricognizione straordinaria del "Fondo risorse decentrate del personale non dirigente" a partire dal 1999.

Da tale ricostruzione è derivata, secondo quanto riferisce il Sindaco, *"una consistenza del fondo ridimensionata rispetto a quella precedentemente determinata, con necessità di verifica delle quote da recuperare in applicazione del disposto normativo*

di cui all'art. 4, comma 1, del D.L. n. 16/2014 e all'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001".

A tal fine, l'Ente precisa che "con apposita determina settoriale è stata individuata la somma da recuperare operando una verifica sui dieci anni precedenti la ricostruzione (fondi 2009 - 2018) in ottemperanza alla disciplina della prescrizione decennale. Inoltre, in applicazione della normativa sopra richiamata, è stato deciso di operare il recupero delle somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tale vincolo".

Considerata la disposizione di cui all'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001 - a mente del quale "al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato" - il Sindaco riferisce, poi, che nella determina è stato precisato che "tale importo, e corrispondentemente il numero di annualità per il quale procedere al recupero, non dovrà comunque superare il 25% delle risorse destinate alla contrattazione integrativa così come individuate dall'articolo 68 del CCNL 21/05/2018 (Fondo risorse decentrate: utilizzo)".

Ciò premesso, il Sindaco chiede a questa Sezione di esprimersi sui seguenti quesiti:

- *l'indicazione data dal legislatore all'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo la quale l'entità del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione, questo per non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa, può essere applicata anche dagli enti che hanno autonomamente verificato il superamento di vincoli finanziari imposti dalla contrattazione e dalla legge, oppure tale limitazione all'entità del*

recupero può essere applicata solo alla casistica riportata dallo stesso articolo nel periodo precedente e relativa al caso in cui il superamento dei limiti finanziari sia accertato da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione Pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze ?

- *nel caso in cui si ritenesse non applicabile alla casistica dell'Ente la limitazione del recupero del 25%, come dovrebbe operare l'Ente, visto che l'entità della quota annua del recupero supera quella della disponibilità del fondo per la contrattazione integrativa (art. 68 del CCNL 21/05/2018 [...] 1. Gli enti rendono annualmente disponibili tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL del 22.01.2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art. 31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.09.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.07.1995) ? "*

Nella richiesta di parere in esame, dopo aver formulato i suddetti quesiti, l'Ente fornisce anche il suo punto di vista in ordine alla corretta interpretazione della disposizione dettata dall'art. 40, comma 3 *quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001.

A tal fine, il Sindaco precisa che dal tenore della norma "*appare chiara la volontà del legislatore di non voler pregiudicare l'attività amministrativa dell'Ente in tutti quei casi in cui l'entità del recupero determinerebbe impossibilità non solo di erogare*

eventuali indennità accessorie ai dipendenti ma anche quelle di natura fissa e ripetitiva (come l'indennità di comparto, le progressioni orizzontali già acquisite) che per disposizione di CCNL sono a carico del fondo risorse decentrate".

Nell'economia del ragionamento dell'Ente, "limitare tale disposizione alla sola casistica di Enti che abbiano avuto l'accertamento da parte della Corte dei conti, del MEF o della Funzione Pubblica, risulterebbe immotivatamente discriminatoria e punitiva rispetto a quegli Enti che, pur senza alcuna verifica da parte di Corte dei conti, MEF o Funzione Pubblica, hanno comunque correttamente operato".

Infine, l'Ente dichiara di non aver rinvenuto, nella materia *de qua*, precedenti pareri della magistratura contabile; segnala, tuttavia, un precedente che sembrerebbe avvalorare la tesi sostenuta dal Comune. Infatti, nella Deliberazione n. 55 del 31.10.2017 del Consiglio di amministrazione dell'IPAB – Istituto degli innocenti – Firenze, *"la ricognizione [sull'osservanza dei vincoli posti alla contrattazione] risulta essere stata fatta autonomamente, in assenza di accertamento da parte della Corte dei conti, del MEF o del Dipartimento della Funzione Pubblica"*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ammissibilità soggettiva.

La richiesta di parere è ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto essa è formulata dal Sindaco del Comune di Cellole, ossia dal legale rappresentante dell'Ente, in conformità al consolidato orientamento della Sezione delle Autonomie (cfr., deliberazione n. 5/AUT/2006 del 10 marzo 2006) e delle Sezioni regionali di controllo.

2. Ammissibilità oggettiva.

Sotto il profilo oggettivo dell'attinenza alla materia "contabilità pubblica", il Collegio ritiene che la richiesta di parere sia ammissibile, in quanto essa, sebbene verta sulla materia del personale, attiene alla interpretazione di norme che pongono vincoli

finanziari alla contrattazione collettiva integrativa, segnatamente alle misure conseguenti al mancato rispetto di tali norme. Per tale ragione, il Collegio ritiene che si tratti di una questione sussumibile nell'alveo della materia contabile *ex lege* n. 131/2003, alla luce della configurazione che di tale materia ha fornito la Sezione delle Autonomie di questa Corte, con la deliberazione n. 17/SEZAUT/2020/QMIG.

Inoltre, la costante tensione verso l'imprescindibile salvaguardia dei valori di imparzialità e indipendenza nell'esercizio di tutte le funzioni intestate dall'ordinamento alla Corte dei conti determina l'emersione di un ulteriore e concorrente profilo di ammissibilità oggettiva, di elaborazione giurisprudenziale, attinente a un sufficiente grado di generalità e astrattezza nella formulazione dei quesiti, al fine di escludere qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione con l'Ente procedente (cfr. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, nel caso di specie, il Collegio ritiene che il quesito formulato dall'Ente possa essere preso in considerazione limitatamente ai dubbi esegetici relativi all'ambito di applicazione del meccanismo obbligatorio di recupero previsto dall'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001.

Esula, pertanto, dal presente ausilio consultivo qualsiasi considerazione in ordine ai fatti che hanno portato al mancato rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, agli eventuali profili di responsabilità per indebita erogazione di somme a titolo di trattamento accessorio al personale in servizio presso l'Ente e all'eventuale mancato recupero di tali somme indebitamente erogate. Parimenti, non costituiscono oggetto del presente parere i profili connessi all'ambito temporale di applicazione del regime dettato, dapprima, dall'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014, convertito dalla legge n. 68/2014 e, poi, dall'art. 40, *co. 3-quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001 (nella versione derivante dalle modifiche

apportate dall'art. 11, co. 1, lett. f, del d.lgs. n. 75/2016), in quanto su tali profili l'Ente non ha articolato alcun quesito.

3. Merito.

Nei suddetti limiti, il Collegio procede ad esaminare il primo quesito formulato dall'Ente, di cui, per comodità espositiva, si riporta il testo: *"l'indicazione data dal legislatore all'art. 40, comma 3 quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, secondo la quale l'entità del recupero non può eccedere il 25% delle risorse destinate alla contrattazione, questo per non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa, può essere applicata anche dagli enti che hanno autonomamente verificato il superamento di vincoli finanziari imposti dalla contrattazione e dalla legge, oppure tale limitazione all'entità del recupero può essere applicata solo alla casistica riportata dallo stesso articolo nel periodo precedente e relativa al caso in cui il superamento dei limiti finanziari sia accertato da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della Funzione Pubblica o del Ministero dell'Economia e delle Finanze ?"*.

Il quesito verte sul mancato rispetto dei vincoli finanziari imposti ai contratti integrativi dalla contrattazione collettiva nazionale o da norme di legge, segnatamente sul perimetro di applicazione del sistema di recupero delineato dall'art. 40, co. 3-*quinquies*, sesto e settimo periodo, del d. Lgs. n. 165/2001.

L'art. 40, co. 3-*quinquies*, sesto periodo, del d. Lgs. n. 165/2001 prevede, *"in caso di superamento di vincoli finanziari (posti alla contrattazione integrativa) accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze"*, l'obbligo di *"recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*. Il settimo periodo del medesimo comma, *"al fine di non*

pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate", stabilisce che "la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, è corrispondentemente incrementato".

Il primo quesito articolato dall'ente verte sull'ambito di applicazione del meccanismo di recupero contemplato dalla disposizione in esame. Segnatamente, l'Ente chiede di sapere se il suddetto limite del 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, possa essere applicato anche dagli enti che hanno autonomamente verificato il superamento di vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale e dalla legge, oppure se tale limitazione all'entità del recupero postuli, necessariamente, che il superamento dei vincoli sia accertato dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, dal Dipartimento della Funzione Pubblica o dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sulla questione va premesso che la disciplina in materia di costituzione dei fondi per la contrattazione integrativa del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché delle modalità di recupero finanziario in caso implementazione di questi ultimi con risorse non previste dal CCNL (o dalla legge) o in violazione dei limiti di finanza pubblica, trova la sua disciplina generale nell'art. 40 del d.lgs. n. 165/2001. Quest'ultimo - prima delle modifiche apportate dall'art. 11, co. 1, lett. f, del d.lgs. n. 75/2016 - prevedeva, al comma 3-*quinquies*, in caso di accertato superamento di vincoli finanziari, l'obbligo di recupero integrale nella sessione negoziale successiva. Il decreto legislativo di riforma del testo unico sul pubblico impiego, invece, ha novellato la norma, introducendo, in linea generale, per tutte le pubbliche amministrazioni, una disciplina delle modalità e dei tempi di recupero finanziario dei fondi per la contrattazione integrativa costituiti in eccesso, che ricalca quella già anticipata, per le sole regioni ed enti locali, dall'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014,

convertito dalla legge n. 68/2014 (al riguardo, v. Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 39/2017/PAR).

La nuova disciplina introduce, pertanto, una limitazione dell'ammontare della quota di recupero annua al 25 per cento delle risorse annualmente destinate alla contrattazione integrativa, con corrispondente incremento del numero di esercizi interessati dall'operazione di recupero (per inciso, quest'ultima facoltà è stata estesa - dall'art. 22, comma 7, del medesimo d.lgs. n. 75/2017 - anche ai piani di recupero avviati sotto la vigenza dell'art. 4 del decreto-legge n. 16/2014).

Per quel che rileva in questa sede, una differenza tra le due disposizioni risiede nei casi in cui sorge l'obbligo di recupero. L'art. 4 del d.l. n. 16/2014 obbliga le regioni e gli enti locali, che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, *"a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli"*. L'art. 4, dunque, non esige che il superamento dei suddetti vincoli sia accertato da un organo esterno, mentre l'art. 40, co. 3-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo di recupero *"in caso di superamento dei vincoli finanziari accertato da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze"*.

In sintesi, l'art. 4 del d.l. n. 16/2014 introduce un obbligo di recupero che prescinde dalle modalità di accertamento della mancata osservanza dei vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e che può derivare anche dall'autonoma iniziativa dell'amministrazione interessata, mentre l'art. 40 collega l'obbligo di recupero all'accertamento di un organo esterno all'ente (segnatamente, all'accertamento dello sfioramento da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze).

Non è questa la sede per valutare se la nuova disciplina, introdotta dal d.lgs. n. 75/2017, abbia implicitamente abrogato le disposizioni dettate in precedenza per le sole regioni o enti locali o se, invece, queste ultime trovino ancora applicazione per tutte le ipotesi di fondi costituiti in eccesso in data anteriore all'entrata in vigore del decreto di riforma sul pubblico impiego.

Il quesito posto dal Comune istante, infatti, verte sulla necessità - al fine di giovare del meccanismo di recupero diviso dall'art. 40, co. 3-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001 e, segnatamente del suddetto limite del 25 per cento - che lo sforamento sia accertato da uno degli organi esterni ivi contemplati. Nel dettaglio, il quesito consiste nello stabilire se tale meccanismo obbligatorio di recupero postuli, necessariamente, l'accertamento del superamento dei vincoli finanziari fissati alla contrattazione integrativa da parte di uno dei suddetti organi esterni ovvero se esso possa derivare da un'autonoma iniziativa dell'amministrazione interessata.

Alla luce del tenore letterale dell'art. 40, co. 3-*quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, infatti, il Comune di Cellole manifesta dubbi in ordine alla applicabilità del regime dettato da tale disposizione alle ipotesi in cui gli enti abbiano verificato di propria iniziativa e in autonomia il superamento di vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o da norme di legge, in quanto l'art. 40 sembra presupporre che tale superamento sia oggetto di accertamento da parte di un organo esterno.

Ad avviso di questa Sezione, l'assenza di accertamento da parte di un organo esterno non preclude l'accesso al meccanismo di recupero previsto dall'art. 40, co. 3-*quinquies*, con limitazione dell'ammontare della quota di recupero annua al 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa e contestuale incremento delle annualità interessate.

Al riguardo, si osserva come l'accertamento effettuato da parte di un organo esterno, deputato al controllo sull'osservanza dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione

integrativa, conferisca un maggior grado di certezza e attendibilità alla entità del superamento e in ragione di ciò si spiega la previsione di tale accertamento.

Tuttavia, il Collegio ritiene che l'assenza di tale accertamento non osti ad una autonoma iniziativa dell'ente interessato, che, in assenza di una pronuncia degli organi esterni individuati dall'art. 40, rilevi il superamento dei vincoli in esame di propria iniziativa e in autonomia (anche previa segnalazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 40-*bis*, co. 1, del d. lgs. n. 165/2001).

La circostanza che il superamento dei vincoli derivi da un'autonoma iniziativa dell'Amministrazione - e non sia, invece, oggetto di accertamento esterno da parte dei soggetti enucleati dall'art. 40, co. 3-*quinquies*, sesto periodo del d. lgs. n. 165/2001 - non preclude, ad avviso del Collegio, l'accesso al meccanismo di recupero previsto da tale disposizione, ivi inclusa la limitazione al 25 per cento dell'entità del recupero stesso.

Ciò in quanto, questa Sezione ritiene che sarebbe incongruo, oltre che foriero di disparità di trattamento, precludere l'accesso a tale meccanismo in base a circostanze che sfuggono al controllo dell'Ente e che non dipendono dalla sua volontà. Diversamente argomentando, l'Ente dovrebbe "autodenunciarsi" agli organi di controllo e attendere un eventuale accertamento, che consenta poi di realizzare il presupposto applicativo dell'art. 40. Esigere una tale condotta dall'Amministrazione appare, tuttavia, irragionevole. Peraltro, la costante tensione verso la legalità finanziaria, nell'ambito di un aggregato di spesa nevralgico per la tutela degli equilibri di bilancio, impone di non escludere dal raggio di applicazione del meccanismo di recupero di cui si discorre gli enti che intraprendono, in via autonoma, un percorso di ripristino della legalità violata.

Resta fermo che, qualora gli organi esterni di controllo procedano, successivamente, ad accertare il superamento dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione integrativa in termini diversi da quelli stabiliti in via autonoma dall'Ente, quest'ultimo

sia tenuto ad adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando il recupero in ragione del pronunciamento dell'organo esterno.

Ai quesiti sottoposti dall'Ente con la richiesta di parere in esame, questa Sezione risponde nei seguenti termini:

- la disposizione di cui all'art. 40, comma 3 *quinquies*, del d. Lgs. n. 165/2001 - ivi incluso il settimo periodo, secondo cui *"al fine di non pregiudicare l'ordinaria prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota del recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa (...)"*, si applica anche agli enti che hanno autonomamente verificato il superamento dei vincoli finanziari imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, fermo restando che qualora gli organi esterni contemplati dalla suddetta norma (Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, Dipartimento della Funzione Pubblica o Ministero dell'Economia e delle Finanze) procedano, successivamente, ad accertare il superamento dei suddetti vincoli finanziari in termini diversi da quelli stabiliti in via autonoma dall'ente, quest'ultimo sia tenuto ad adeguarsi a tale accertamento, ricalibrando l'operazione di recupero in ragione del pronunciamento dell'organo esterno;
- la seconda questione interpretativa profilata dall'Ente resta assorbita dalla risposta positiva al primo quesito.

Per completezza, occorre precisare che, secondo un consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. Cass., Sez. lavoro, ordinanza del 27/05/2024, n. 14762; in termini analoghi, ordinanza del 20/06/2023, n. 17648), l'art. 4, comma 1, del d.l. n. 16/2014 *"non deroga affatto all'art. 2033 cod. civ., con la conseguenza che la P.A. può, nelle ipotesi previste dal citato art. 4, comma 1, recuperare, ai sensi del medesimo art. 2033 cod. civ., le somme illegittimamente versate direttamente dal dipendente che le abbia indebitamente percepite"*.

Come è noto, l'art. 2033 c.c. prescrive, per quel che rileva, che *"chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato"*.

Si tratta, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, di una norma espressione di un principio generale del nostro ordinamento, per il quale ogni spostamento patrimoniale deve essere fondato su una causa giustificativa, in mancanza dovendosene rimuovere gli effetti.

Con riferimento ai pagamenti non dovuti effettuati dalla P.A., essa si ricollega anche ai principi dettati in materia di finanza pubblica, buon andamento della P.A. e gestione del pubblico denaro, di cui agli artt. 81, 97 e 119 Cost., nonché a quello di uguaglianza ex art. 3 Cost. e, in ambito lavorativo, a quello per il quale il lavoratore ha diritto, ai sensi dell'art. 36 Cost., ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro.

Secondo la Corte di cassazione, pertanto, deve ritenersi che il D.L. n. 16 del 2014, art. 4, comma 1, *"non introduca un sistema alternativo a quello disciplinato dall'art. 2033 c.c. e che, pertanto, anche nell'ipotesi regolata da detto art. 4, comma 1, l'ente locale possa agire per il recupero dell'indebito nei confronti del lavoratore che abbia percepito somme erogate senza rispettare i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa"*. In sintesi, il suddetto art. 4 *"ha previsto semplicemente un meccanismo obbligatorio di riassorbimento delle risorse illegittimamente utilizzate per mezzo della contrattazione integrativa che opera all'interno della stessa P.A., nel senso che ne limita l'autonomia nella gestione delle disponibilità future, e si aggiunge al rimedio generale dell'art. 2033 c.c."*.

In sintesi, il peculiare sistema di recupero delineato dall'art. 4, co. 1, del d.l. n. 16/2014 - discorso analogo vale per l'art. 40, comma 3 *quinquies*, del d. Lgs. n. 165/2001, che replica il medesimo meccanismo con un ambito soggettivo di applicazione più ampio - non elide la necessità di agire, mediante il rimedio generale dell'art. 2033 c.c., nei confronti dei dipendenti che hanno indebitamente percepito

somme erogate a titolo di trattamento accessorio, potendo, in caso di mancata attivazione, incorrere nelle maglie della responsabilità erariale.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania:

- rende il parere nei termini esposti in parte motiva;
- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, dalla Segreteria della Sezione, all'Amministrazione interessata.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18 luglio 2024.

L'Estensore
(Emanuele Scatola)

Il Presidente
(Alfredo Grasselli)

Depositata in Segreteria il

17 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott. Giuseppe Imposimato